



Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

ALLEGATO 3

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale 48 MW da realizzarsi in comune di Manciano (GR), loc. Montauto – Codice procedura 9273 – OSSERVAZIONI

Osservazione 1

Di carattere generale

Sta emergendo in maniera sempre più chiara che, accanto agli obiettivi di decarbonizzazione, occorra garantire la sicurezza energetica e alla base della sicurezza energetica ci devono essere fonti di energia costante, certa, di utilizzo flessibile. Tecnologie come l'eolico o il fotovoltaico non sono la soluzione per una transizione sicura e per azzerare le emissioni dannose per il clima per la loro natura intermittente.

La realtà è diversa dalla narrazione prevalente e dai numeri emerge una storia più complessa:

- che, in Italia, 15 anni di sussidi e di attenzione quasi esclusiva allo sviluppo di fonti rinnovabili intermittenti hanno consentito, nel 2021, di coprire solo il 3,4% dei consumi finali di energia (1,79 Mtep di eolico e 2,14 Mtep di fotovoltaico), e che questo sforzo si è rivelato inutile di fronte all'emergenza. Nel 2020 sono aumentati il numero degli impianti eolici installati e la potenza installata (+1,8%) ma c'è stata una riduzione della produzione pari al 7,2%. (fonte dati GSE) Questi dati fanno comprendere bene quanto questa fonte sia intermittente e quindi inaffidabile e tale da non giustificare i danni gravissimi che essa provoca all'ambiente naturale e al patrimonio culturale della Nazione;
- che la forzatura, in atto ormai da più di un decennio in Italia, sul ruolo delle rinnovabili elettriche intermittenti ha prodotto la necessità di sviluppare un sistema parallelo di back-up basato sulla flessibilità di un nuovo parco di centrali a gas naturale incentivato dai meccanismi di capacity payment e finanziato tramite gli oneri generali pagati in tariffa.
- che la crescita delle rinnovabili interessa sostanzialmente la parte elettrica dei consumi finali che è il 20% del totale. Negli altri settori di consumo (trasporti che è il 33% e usi termici, il 45%) la decarbonizzazione cammina lentamente e l'elettrificazione dei consumi finali è ferma da anni a circa il 20%;
- che a livello mondiale, le emissioni di CO2 continuano a crescere ogni anno di 500 milioni di tonnellate. La ripresa economica dopo la pandemia le ha portate a 36,3 miliardi di tonnellate;
- che l'Europa contribuisce alle emissioni globali per circa il 7% (l'Italia per lo 0,7%) e, anche se abbattesse le emissioni secondo gli obiettivi che si è data, l'impatto su quelle globali continuerebbe ad essere di pochissimo conto.

Occorrerebbe, invece, una strategia ambientale che si cali nel contesto economico, sociale e territoriale del Paese. Dobbiamo imparare dagli errori del passato e non sciupare ciò che di unico possediamo: luoghi, paesaggi culturali e agricoli, tradizioni, un patrimonio naturale e culturale secolare che il mondo ci invidia, su cui si fonda l'identità della nazione, e che nella maremma toscana, interessata dal mega impianto, si presenta intatto.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Non è accettabile che una società privata presenti un progetto che costituisce il proprio business e che sconvolgerà quelli esistenti impattando negativamente sulle attività e sui desideri degli abitanti che molto spesso scoprono dell'esistenza di questi progetti, che sconvolgeranno per sempre i propri territori e le proprie attività, a lavori iniziati.

Confidiamo che la Commissione colga appieno il danno collettivo - ed individuale, per molti cittadini!- che la realizzazione dell'Impianto industriale comporterebbe per il territorio della bassa Toscana e per la sua vocazione agricola e turistica, che ne risulterebbe per sempre impoverita.

Si tratta solo di dare applicazione ai principi del nostro ordinamento, a partire dalla attenta valutazione della nozione di *"impatti ambientali"* che l'art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 così definisce: effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Insomma, l'insieme di valori alla tutela dei quali è preordinata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di *"... contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita"*.

Si nutre piena fiducia nell'attenzione con la quale la Commissione e le Amministrazioni coinvolte valuteranno il progetto, riscontrandone la completa incompatibilità con le caratteristiche del territorio.

Osservazione 2

Mancato rispetto delle norme vigenti su fasce di rispetto art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021

Gli aerogeneratori dell'impianto eolico ricadono tutti all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021, come evidenziato nell'allegato documento curato dagli Amici della Terra (vedi **"Allegato 4"**).

Tale comma è riferito alle aree idonee per impianti a FER su zone agricole, che prevedono l'esclusione delle aree *"ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.*

Riteniamo tale norma inequivocabile e non interpretabile come afferma il proponente laddove richiama il comma 7 dell'art. 20 sopra menzionato (vedi pag. 15 del documento "Unitario di Risposta alle richieste di Integrazione 2799-5186-MAN-INT-R01-Rev0")

Il legislatore ha ritenuto necessario, considerato il ritardo nell'emanazione del decreto aree idonee, intervenire con una norma di emergenza inserendo dei criteri semplificati ed essenziali. In un primo momento con il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, art. 20 stabilendo la fascia di 7 km e, in un secondo



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

momento con il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13, confermando tale necessità ma ritenendo eccessivo il criterio di 7 km, riducendo a 3 km.

Questa volontà del legislatore non può essere ignorata perché è intervenuta consapevole dei ritardi nella definizione dei criteri di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs 199/2021.

Osservazione 3

Effetto cumulo

Il Comune di Montalto di Castro, in quanto confinante con il Comune di Manciano nella zona interessata dall'impianto eolico di Montauto, ha formulato alcune osservazioni acquisite in ingresso nel Registro ufficiale del MASE con il n. 0136835 del 29/7/2023, evidenziando un insostenibile effetto cumulo eolico-fotovoltaico destinato a stravolgere una area vasta con originaria vocazione agricola e rurale, e ad alterare i tratti storici e identitari che da sempre caratterizzano il paesaggio tipico Montaltese come distintivo della Maremma laziale.

Questa Associazione condivide l'intero documento del Comune di Montalto di Castro sopra richiamato presente sul sito web del MASE relativo al procedimento del progetto eolico di Montauto, con sigla "MASE-2023-0136835", cui si rimanda per la consultazione.

Osservazione 4

Su aspetti paesaggistici e archeologici

L'impianto eolico di Montauto confina con l'omonima Riserva naturale, con l'area del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci e con altre aree con vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004; a ridosso di tale area sono inoltre presenti numerosi e rilevanti beni culturali ai sensi del Titolo II del D.lgs. 42/2004, come già precisato nella osservazione sulle fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021; ricade inoltre all'interno di aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2011 della Regione Toscana, come pure non appare in armonia con le norme del PIT /PPR (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale) della Regione Toscana.

Nel territorio confinante del Comune di Montalto di Castro sono presenti numerosi impianti a FER realizzati o in fase di autorizzazione, che determinano un serio problema di impatto cumulativo con gli altri impianti, come anche osservato in precedenza (vedi osservazione sull'effetto cumulo).

Troviamo pertanto piuttosto singolare l'affermazione contenuta nella Relazione paesaggistica (vedi pag. 53 dell'elaborato 2799_5186_MAN_SIA_R03_Rev0), per cui si ritiene che la costruzione dell'impianto eolico e delle opere connesse non interferisca con il sistema insediativo rurale storico né alteri il sistema di relazioni tra questo ed il paesaggio agrario.

Riteniamo inoltre che il progetto in argomento non rispetti i criteri stabiliti con il Decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico inerente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

alimentati da fonti rinnovabili”, con particolare riferimento alla Parte IV inerente l’INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO e con le indicazioni definite nell’allegato 4 al decreto suddetto relativo a IMPIANTI EOLICI: ELEMENTI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO.

L’impatto del progetto sulle aree cosiddette contermini ai beni vincolati o soggetti a tutela, posti a distanza inferiore a 10 km, è infatti oltremodo evidente, non mitigabile e con perdita irreversibile di funzionalità ecosistemica, frammentazione degli habitat e interruzione delle reti ecologiche.

È legittimo ritenere che questi grandi impianti imposti ai territori grazie a un clima politico emergenziale, avranno effetti assai dubbi sulla effettiva decarbonizzazione del sistema economico o sulla sostituzione del gas russo. Com’è noto, infatti, essi produrranno energia intermittente e non potranno sostituire alcun impianto alimentato da fonti fossili. Essi avranno, invece, l’effetto certo di cancellare una parte di identità nazionale, quella percepita attraverso il paesaggio, l’integrità territoriale e la cultura. Le nuove generazioni che cresceranno prive del paesaggio identitario avranno meno possibilità di sviluppare una corretta sensibilità ambientale e il giusto spirito di coesione culturale, anche al fine di costruire un futuro sostenibile e di trovare vere soluzioni ai problemi posti dai cambiamenti climatici.

Per quanto segue, in considerazione del gravoso costo paesaggistico-ambientale connesso allo sviluppo della fonte eolica, dell’impatto prodotto dallo specifico progetto in esame in un territorio caratterizzato da sistemi tipologici con forte connotazione di interesse storico, culturale, paesaggistico, turistico, nonché dell’ampia visibilità dei rotori da zone ad alta frequentazione turistica, si chiede di rigettare il progetto ritenendolo in contrasto con la pianificazione territoriale e locale e con i progetti di sviluppo legati al turismo culturale, rurale ed alle attività in campo rurale.

Osservazione 5

Sulla produzione annuale dell’impianto industriale

Come si ricava dalle planimetrie allegate al progetto, la superficie impegnata dagli 8 generatori da 6 MW è di circa 550 ettari (5,5 Km²). Le macchine utilizzate hanno una potenza di picco di 6 MW, ed un rotore di grandi dimensioni (170 metri) per aree con venti deboli come è l’area di Montauto.

Il diametro di una macchina adatta a venti più deboli è significativamente maggiore di quello di una macchina della stessa potenza di picco, ma adatta a venti più intensi.

A titolo di esempio un aerogeneratore Vestas V117 per venti con velocità media alta ha una potenza nominale di 4,2 MW e un diametro di 117 metri mentre l’aerogeneratore dello stesso produttore V163, adatto a venti di velocità da bassa a media, con potenza nominale 4,6 MW ha diametro 163 m.

In definitiva, quando la velocità del vento è medio-bassa, come nella maggior parte dei siti italiani, aumentando il diametro si riesce ad aumentare il numero di ore di funzionamento alla potenza nominale e quindi a produrre in un anno circa il 20-30% di energia in più.

Aumentando poi l’altezza dei sostegni (quelli dell’impianto in esame sono da 115 m) si aumenta ulteriormente l’energia prodotta.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS


Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Insomma, il decantato "aumento di efficienza" degli aerogeneratori dovrebbe essere più correttamente e semplicemente chiamato "gigantismo". Una pala da 200 metri è quattro volte la torre di Pisa o quattro volte il duomo di Orvieto.



Tuttavia, oltre all'impatto sul paesaggio, la scelta di aerogeneratori giganti ha un altro aspetto collaterale negativo. Per evitare che la perturbazione del flusso d'aria prodotta da un aerogeneratore peggiori eccessivamente le prestazioni dell'aerogeneratore successivo, lungo la direzione del vento, e di quello contiguo, nella direzione ortogonale al vento, gli aerogeneratori devono essere opportunamente distanziati. Come da prassi, nell'impianto in esame, la distanza nella direzione del vento è 6 volte il diametro (circa 1 km) e 4,5 volte il diametro (circa 750 m) nella direzione ortogonale al vento. Con il risultato che aumentando il diametro D , a parità di potenza di picco, l'energia elettrica generata aumenta all'incirca come $D^{0,8-0,9}$ mentre il suolo riservato a ciascun aerogeneratore aumenta come D^2 . Per fare un esempio pratico, raddoppiando il diametro ed aumentando l'altezza dei sostegni si può aumentare l'energia elettrica generata dell'80%, ma si quadruplica il suolo riservato ad un singolo aerogeneratore. O se si preferisce, individuata una certa aerea ventosa che rispetti tutti i vincoli ed è dunque idonea all'installazione di impianti eolici, aerogeneratori "giganti" fanno produrre (e dunque incassare) di più, ma più che dimezzano l'energia elettrica che si può produrre su quell'area idonea.

Insomma un risultato lose-lose: ci rimette il paesaggio e ci rimettono gli obiettivi di produzione di elettricità CO2-free... e ci guadagnano solo i pochi "fortunati" che, in questo momento di assenza di regole, realizzano l'impianto "gigante".



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Osservazione 6

Sulla pericolosità per turbine difettose e pericolose

Nel mese di luglio 2023 sono state diffuse notizie a livello internazionale per criticità delle turbine della Società Siemens Gamesa – le stesse o analoghe a quelle previste nel progetto in argomento - con difetti ai rotor e ai cuscinetti in grado di produrre danni agli impianti. Secondo l'amministratore delegato della multinazionale, sarebbero necessari diversi anni per le riparazioni e costi che supererebbero il miliardo di euro.

Anche i costi dei nuovi progetti si prevedono molto più alti, mentre sarebbe opportuno comprendere se il computo metrico del progetto è stato modificato sulla base di quello che è accaduto.

Quanto sopra ha fatto precipitare il titolo in borsa della Siemens Gamesa di oltre il 30%, come anche riportato nella rassegna stampa che segue.

<https://www.ecoo.it/articolo/pale-eoliche-difettose-vorranno-anni-risolvere-problemi/123528/>

<https://www.firstonline.info/siemens-energy-sprofonda-in-borsa-problemi-alle-turbine-eoliche-rivede-al-ribasso-la-guidance-sugli-utili/>

<https://www.teleborsa.it/News/2023/06/22/siemens-energy-ritira-guidance-su-utili-per-problemi-a-turbine-eoliche-191.html>

Osservazione 7

Sullo Studio di incidenza ambientale

Lo studio di incidenza ambientale è ben articolato ed obiettivo nelle analisi, anche laddove si limita a fornire indicazioni di massima evidenziando la necessità di effettuare approfondimenti e ulteriori rilievi.

Senonché così facendo si trascura il fine principale della Valutazione d'Incidenza, che consiste in *una procedura di carattere preventivo, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali peculiarità la Direttiva "Habitat" non ammette deroghe al proprio articolo 6.3, così come indicato a più riprese nelle "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VInCA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4", adottate con intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019).*

La VInCA rappresenta quindi uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico.

Le Linee guida sopra menzionate, proprio per evitare il deterioramento degli habitat ed il disturbo significativo delle specie caratteristiche del sito Natura 2000, si soffermano sul carattere preventivo della



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

VInCA, anche nel rispetto del principio di precauzione previsto da Trattato che istituisce la Comunità europea.

Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.

Le stesse Linee guida, nel trattare la VInCA all'interno delle procedure di VIA e VAS, affermano quanto segue:

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Per tale ragione la definizione di valutazione di incidenza, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: "procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso".

Lo studio in argomento, pur ammettendo la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti e rilievi, con particolare riferimento al completamento del monitoraggio faunistico, individua comunque alcune misure di mitigazione consistenti nella installazione di sistemi DTBird e DTBat, che sembrano fin troppo ottimistici per i risultati attesi (collisioni dell'avifauna ridotti quasi totalmente) e comunque in mancanza di esperienze scientificamente comprovate e documentate.

Per quanto sin qui illustrato, si evidenzia che la documentazione progettuale non permette la corretta valutazione dell'incidenza di tutti gli aspetti del progetto che possano pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti Natura2000 nella area vasta del progetto, da soli o in combinazione con altri P/P/P/I/A.

Con ciò è impossibile escludere con certezza scientifica e alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il progetto possa, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, già realizzati o attualmente previsti nel territorio circostante, pregiudicare gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti.

Osservazione 8

Alternativa zero

Non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333). Non sono stati esposti e valutati tutti gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto come ad esempio:

- il danno al paesaggio sui numerosi comuni dai quali si vedranno le gigantesche pale,



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33

P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584

www.amicidellaterra.it

amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

- l'impatto sulle aziende agricole e agrituristiche site in particolare nel comune di Manciano e comuni limitrofi, accomunate dall'aver effettuato negli anni investimenti rilevanti per il recupero di antichi casali e l'avvio di produzioni agricole tipiche, biologiche e di alta qualità, valorizzando la straordinaria vocazione agricola e turistica del territorio,
- l'impatto sulla perdita di valore degli immobili localizzati in un raggio di 20 chilometri dall'impianto industriale di 8 pale eoliche,
- l'impatto su beni e valori specificamente protetti da una moltitudine di prescrizioni poste a tutela di un ecosistema rurale intatto e unico nel suo genere.

E' palese che un impianto industriale di ben 8 aerogeneratori di 200 metri in un territorio con irripetibili aspetti paesaggistici, di particolare interesse naturalistico-ambientale, ne sconvolgerebbe per sempre l'identità.

L'alternativa zero potrebbe prevedere un esteso parco agricolo, caratterizzato dalla presenza di biodistretti, produzioni tipiche e turismo, beni culturali e siti archeologici in grado di esprimere un unicum originale e attrattivo.

Osservazione 9

Rendering

Per quanto attiene l'impatto visivo dell'impianto industriale, costituito da 8 aerogeneratori di 200 metri, cioè 4 volte la torre di Pisa, si ritiene che le fotosimulazioni allegate al progetto, siano non rappresentative e siano state realizzate da punti di ripresa non significativi ai fini della verifica del loro effetto. I rendering realizzati non rappresentano il reale impatto visivo dei luoghi a costruzione ultimata. L'alterazione dello skyline del territorio dei comuni da dove si vedranno da uno a otto aerogeneratori non è rappresentata in maniera veritiera né dalla "Tavola dei fotoinserti" né dalle integrazioni richieste sui fotoinserti che propone uno scenario totalmente distorto e non aderente allo stato dei luoghi attuali e futuri, in caso di realizzazione dell'impianto industriale.

Ci auguriamo che la Commissione tecnica VIA-VAS-AIA presso il Ministero della Transizione Ecologica verifichi l'adeguatezza della relazione "Fotoinserti"

Osservazione 10

Svalutazione beni immobili

Gli abitanti dei comuni dei territori che hanno scelto di vivere in questi luoghi per la loro bellezza ristrutturando abitazioni o trasformando vecchi casali in aziende agrituristiche, le aziende che della bellezza di queste colline hanno fatto il motore del proprio sviluppo (molte hanno investito milioni di euro per ristrutturare antichi casali ed avviare produzioni agricole tipiche, biologiche e di qualità), si vedranno costretti ad assumere ogni iniziativa, in ogni sede, per evitare la perdita di valore dei propri immobili e l'omicidio economico della comunità perpetrato da una industrializzazione senza criterio.



ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma
Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 687 13 33
P. IVA: 02141761003 – C.F. 80425370584
www.amicidellaterra.it
amicidellaterra@pec.it – segreteria@amicidellaterra.it

Osservazione 11

Sul buon senso

Buon senso avrebbe voluto che, in ragione della presenza di beni culturali ed archeologici di estrema rilevanza ubicati nelle immediate vicinanze dell'impianto eolico in progetto, a cominciare dal Parco di Vulci, dai musei e dalle necropoli etrusche ivi presenti, e della loro alta valenza dal punto di vista culturale e turistica, la proposta progettuale non venisse presentata.

Non ci meravigliremmo a questo punto se venissero presentati progetti per impianti a FER con torri eoliche giganti su cattedrali e pannellature di silicio su cupole di interesse nazionale, in ragione del clima emergenziale sia fisico che politico.

* * * * *

Per tutte le suddette e ben documentate ragioni ci opponiamo a questo ennesimo assalto al territorio per l'installazione di impianti giganteschi. Auspichiamo che la pianificazione di settore si evolva rapidamente verso un modello decentrato di produzione dell'energia, più integrato nel contesto ambientale, paesaggistico, sociale ed economico delle nostre realtà e più vicino alle tradizioni ed ai bisogni della comunità di riferimento.

* * * * *

Si chiede la motivata valutazione da parte delle autorità competenti di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.



Roma, 6 settembre 2023

Progetto eolico MANCIANO loc. Montauto (8 aerogeneratori potenza 48 MW)

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9435>

Fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021

BENI CULTURALI Titolo II D.Lgs. 42/2004



BENI PAESAGGISTICI art. 136 D.Lgs. 42/2004



Legenda di Vincoli paesaggistici (SITAP) L.1497/39



Tabella delle misurazioni effettuate su Google earth con approssimazione a 50 m; file kmz dei beni culturali scaricati dal sito "Vincoli in rete"; file degli aerogeneratori derivanti da trasformazioni delle coordinate UTM WGS 84 in gradi decimali con converter.com

BENI VINCOLATI	AEROGENERATORI								SE
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	
B	2,4			2,3		2,8	1,9	2,2	
C	2,1	2,5		1,7	2,5	2,0	1,1	1,3	
D	2,2	2,5		1,8	2,5	2,0	1,2	1,3	
E	2,7	2,9		2,2	2,9	2,3	1,6	1,6	
F							2,9	2,5	
G							2,9	2,5	
H							2,9	2,5	
I							2,9	2,5	



L		2,7	2,9	2,2	2,5	1,6	1,7	1,1	
M				2,6	2,7	2,1	2,0	1,1	
N				3,0	2,7	2,3	2,5	1,9	
O						2,6	2,6	2,1	
P								2,9	
Q								2,9	
R								2,9	
S								2,9	
T								2,9	
U								2,9	
V								2,9	

ELENCO DEI BENI VINCOLATI (Derivanti dal sito del MIC "Vincoli in rete"; non si esclude la presenza di altri beni)

VINCOLO D.LGS. 42/2004	LETTERA	COMUNE	DENOMINAZIONE
Vincolo paesaggistico art. 136	A	CANINO	L. 1497/39
Bene culturale Titolo II	B	CANINO	Le Bagnare, riparo e grotticella
Bene culturale Titolo II	C	CANINO	Grotta di Don Simone di Vulci
Bene culturale Titolo II	D	CANINO	Grotta del Lago
Bene culturale Titolo II	E	CANINO	Torre Crognola
Bene culturale Titolo II	F	CANINO	Ponte dell'Abbadia
Bene culturale Titolo II	G	CANINO	C.D. Abbadia
Bene culturale Titolo II	H	CANINO	Torri dell'Abbadia
Bene culturale Titolo II	I	CANINO	Ponte dell'Abbadia, riparo
Bene culturale Titolo II	L	MONTALTO DI CASTRO	Marrucatello
Bene culturale Titolo II	M	MONTALTO DI CASTRO	Poggio Maremma
Bene culturale Titolo II	N	MONTALTO DI CASTRO	Casal di Lanza
Bene culturale Titolo II	O	MONTALTO DI CASTRO	L'Osteria
Bene culturale Titolo II	P	MONTALTO DI CASTRO	La Cuccumella
Bene culturale Titolo II	Q	MONTALTO DI CASTRO	Tomba Tutes
Bene culturale Titolo II	R	MONTALTO DI CASTRO	Tomba dei due ingressi
Bene culturale Titolo II	S	MONTALTO DI CASTRO	Tomba dei Tori
Bene culturale Titolo II	T	MONTALTO DI CASTRO	Vulci

ANALISI DEI DATI

Gli aerogeneratori sono ubicati tutti all'interno delle fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021, in quanto sottese dai beni culturali di cui al Titolo II o dai beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 come riportato nelle figure sopra inserite.

Le misurazioni di maggiore precisione comportano rilievi strumentali, ai quali si potrà ricorrere in caso di contestazioni; quelle riportate nelle tabelle sopra sono comunque oltremodo sufficienti ad inquadrare il fenomeno.

Il presente elaborato è stato curato dagli Amici della Terra onlus e reso disponibile ad enti, associazioni e cittadini che ne hanno fatto richiesta con invito alla citazione della fonte.

